

Decreto legislativo 31 ottobre 2024
n. 164 - Mappa
Pubblicato sulla "Gazzetta
Ufficiale" dell'11 novembre 2024
n. 264

Diritto di famiglia, non sono reclamabili i provvedimenti indifferibili e urgenti

a cura di **Laura Biarella**

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

Processo del lavoro, procedimenti speciali, processo telematico civile e leggi speciali: sono i temi affrontati questa settimana

Dal processo del lavoro, passando per i procedimenti speciali e per quelli relativi alle cause di famiglia, fino ad arrivare al processo telematico civile e alle leggi speciali: con la terza puntata dedicata al correttivo civile continua il nostro viaggio nelle innovazioni apportate alla Riforma Cartabia. Infatti, nel numero 46 di «Guida al Diritto» sono stati pubblicati il testo integrale del Dlgs n. 164 del 31 ottobre 2024 e le due appendici con gli interventi inseriti al codice di rito e alle disposizioni di attuazione al Cpc. Successivamente, nel numero 47 si è entrati nel vivo dei cambiamenti voluti dal legislatore delegato con le analisi delle disposizioni generali del codice di procedura civile, passando per i «nodi» del processo ordinario di cognizione e del rito semplificato, alle impugnazioni in appello. Nei prossimi numeri approfondiremo i temi delle impugnazioni in Cassazione e del processo esecutivo.

LA MAPPA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al codice civile (Dlgs. n. 164/2024, articolo 1)	Reca novelle al codice civile. Il comma 1 abroga gli articoli 342-bis e 342-ter, che compongono il Titolo IX bis, recante norme sugli «Ordini di protezione contro gli abusi familiari»; viene così sanato un difetto di coordinamento, perché col Dlgs n. 149/2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel Cpc e in particolare agli articoli 473-bis.69 e, con sottili variazioni letterali, 473-bis.70. Il comma 2 incide sul secondo periodo del numero 6-bis) dell'articolo 2690, I c., secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» . Al contempo, la norma viene resa coerente col disposto dell'articolo 2652 del Cc e con quello di cui al numero 6) dell'articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex articolo 395 Cpc e di opposizione di terzo , introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui <i>resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis</i> .

NORMA	CONTENUTO
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 2)	Novella le disposizioni di attuazione del Cc e disposizioni transitorie. Si compone di un unico comma, col quale si è proceduto a una modifica del comma 2 dell'articolo 38 disposizioni di attuazione del Cc, che disciplina la competenza del Tribunale per i minorenni quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del Cc, in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero quando è pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario. Si elimina il generico riferimento al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, sostituendolo con un riferimento espresso agli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 Cpc in tema di «Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni», introdotto dal Dlgs n. 149/2022.
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	Novella alcune parti del codice di procedura civile. Nel dettaglio: A) L'articolo 3, comma I, reca modifiche al libro I del codice di rito, relativo alle disposizioni generali. In particolare, con le lettere da a) a o) si apportano modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 38, comma III, l'intervento di modifica è volto ad anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi dell'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza. - lettera b) all'articolo 47, comma V, in materia di regolamento di competenza, il termine assegnato alle parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, per depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti, è aumentato da 20 a 40 giorni. - lettera c): all'articolo 50-bis, comma I, il numero 7-bis è abrogato. L'intervento, che si limita a un mero coordinamento normativo, incide sull'articolo 50-bis, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, sopprimendo il numero 7-bis relativo ai procedimenti di cui all'articolo 140-bis del codice consumo in materia di azioni di classe. Invero, le azioni di classe (la cui disciplina, con legge n. 31/2019, era stata trasferita nel codice di rito civile) sono già attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, le quali giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso articolo 50-bis. - lettera d): all'articolo 52 relativo alla ricusazione del giudice, al comma II viene espunto il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, allineandosi in tal modo alla completa digitalizzazione del processo civile dove si prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti. - lettera e): all'articolo 70, comma I, l'intervento, che incide sulla norma che individua i casi in cui il p.m. deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d'ufficio, aggiunge anche le cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori. L'intervento è posto in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 214/1996 (per la quale il p.m. è parte necessaria anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli»). - lettera f): all'articolo 101, comma II, le parole «in cancelleria» sono soppresse. L'intervento è finalizzato alla completa digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti. - lettera g): all'articolo 123, in riferimento alla nomina del traduttore, le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle parole «dell'articolo 193». - lettera h): all'articolo 125, comma I, viene espunto il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta. - lettera i): all'articolo 127-ter in materia della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, si apportano modifiche per risolvere le questioni sorte sulla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa col deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità col rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice. L'intervento, volto a non appesantire il ruolo del giudice laddove la trattazione in udienza non sia concretamente utile alla singola vicenda processuale, adotta una soluzione mediana che prevede la trattazione in udienza quando obbligatoria e/o necessaria alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite. Per quanto concerne il rito del lavoro, per il quale una lettura rigorosa del combinato disposto degli articoli 420 e 128 osterebbe alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex articolo 127-ter, si è scelto di considerare, in senso contrario, il dato esperienziale in base al quale l'udienza di cui all'articolo 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc <i>(Dlgs n. 164/2024, articolo 3)</i>	concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l'intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del comma I, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisorio. Infine, si è risolta l'inconciliabilità pratica della sostituzione ex articolo 127-ter Cpc dell'udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all'ultimo comma dell'articolo 127-ter Cpc, in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. - lettera I): all'articolo 128 sulla disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, al comma I, l'intervento è volto ad assicurare la coerenza e sistematicità con l'intervento correttivo di cui all'articolo 127-ter. Si prevede la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta, disponendo che in questo caso sia sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza. La modifica dell'articolo 128, infine, si rende necessaria per assicurare la coerenza e sistematicità dell'intervento correttivo sull'articolo 127-ter, prevedendo che il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga. - lettera m): all'articolo 133 si interviene con la sostituzione per adeguare al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. Il sistema informatico, infatti, non prevede più la firma del cancelliere né l'apposizione della data da parte di quest'ultimo. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 45 disposizioni di attuazione Cpc. - lettere n) e o): all'articolo 134, comma I, e all'articolo 135 la novella sopprime la previsione secondo cui l'ordinanza pronunciata fuori dall'udienza e il decreto sono redatti in calce, rispettivamente, al verbale e al ricorso, non essendo ciò più tecnicamente possibile. - lettera p): all'articolo 136, in materia di comunicazioni di cancelleria, viene eliminata la previsione del "biglietto" e viene istituzionalizzata la sua trasmissione tramite PEC. L'intervento correttivo muove dalla considerazione che la comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC. In caso di esito negativo della comunicazione per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal ministero della Giustizia. Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale saranno quelle descritte nell'articolo 149-bis, come modificato dal decreto in disamina. - lettera q): all'articolo 149-bis l'intervento perfeziona la disciplina della notificazione a mezzo PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario. È previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di PEC del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle Pa, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell'atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. Si prevede, inoltre che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di PEC di quest'ultimo. L'intervento aggiuntivo del comma VII della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo PEC o l'invio di questa non vada a buon fine. Si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme "tradizionali", mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad esempio non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l'atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia. Si prevede che l'area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata col decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	B) L'articolo 3, comma 2, modifica il libro II titolo I del codice di rito, relativo al procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale. Con le lettere da a) a pp) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 163, inserendo tra le indicazioni che deve contenere l'atto di citazione quella relativa all'indirizzo di PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi; - lettera b): all'articolo 163-bis, comma III, le parole «almeno cinque giorni liberi» sono sostituite da «almeno novanta giorni liberi» e all'ultimo periodo, le parole «decorrono dall'udienza» sono sostituite da «decorrono rispetto all'udienza». L'intervento non apporta alcuna modifica di contenuto, è volto a chiarire che i termini di cui all'articolo 171-bis sono calcolati a ritroso. - lettera c): all'articolo 165, relativo alla costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa a ruolo, semplifica gli adempimenti e al contempo adegua il Cpc all'innovazione tecnologica del processo civile. Viene eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, atto non più necessario con l'avvento del processo telematico, nell'ambito del quale può essere sostituito dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (le parti, l'oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi. Si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all'indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme «tradizionali» o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria. - lettera d): all'articolo 168, relativo all'iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d'ufficio, l'intervento è volto a modificare la parti che non risultano più adeguate ai contenuti delle disposizioni dettate in materia di processo civile telematico. Viene eliminato al comma I il riferimento alla nota di iscrizione al ruolo ormai superata dal PCT e viene sostituito il comma II con l'indicazione della formazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte del cancelliere e del contenuto del medesimo fascicolo, depurando la disposizione da qualsiasi riferimento al cartaceo. - lettera e): all'articolo 169, in tema di ritiro dei fascicoli di parte, il contenuto delle disposizioni viene adeguato al processo di informatizzazione (che rende gli atti informatici per loro natura sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice), nel senso che la facoltà di ritiro è prevista solo per il fascicolo cartaceo depositato, eventualmente, su ordine del giudice. - lettera f) all'articolo 170, relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite, l'intervento è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni al processo di informatizzazione. Si prevede che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. Inoltre, con l'introduzione, dopo il comma IV di un ulteriore comma, si prevede l'applicazione, per le comunicazioni, dell'articolo 136, comma III e, per le notificazioni, dell'articolo 149-bis, comma VII, oppure delle disposizioni, di cui alle leggi speciali, che disciplinano l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati. - lettera g): all'articolo 171, al comma III, l'intervento incide sulle modalità tramite le quali viene dichiarata la contumacia della parte che non si sia costituita sebbene ritualmente citata, integrando l'intervento riformatore apportato con il Dlgs n. 149/2022. Il legislatore del 2022 ha anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa debba riguardare non la parte che non si sia costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate), bensì quella che non si sia costituita entro il termine di 70 giorni prima previsto dall'articolo 166 per la costituzione del convenuto. Si prevede che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'articolo 171-bis recuperando, in funzione di coordinamento, la simmetria col previgente articolo 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia. - lettera h): l'articolo 171-bis viene riscritto in maniera da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc <i>(Dlgs n. 164/2024, articolo 3)</i>	corso con effettività agli incombenti di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale). Si prevede che il giudice proceda d'ufficio alle verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. All'esito delle verifiche preliminari, il giudice se rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione per concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. Si elimina il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, per chiarire che pure la chiamata di un ulteriore terzo a opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Poi si prevede che il giudice proceda alla verifica degli adempimenti richiesti alle parti. Completata, con esito positivo, la fase delle verifiche preliminari, il giudice confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio, comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall'articolo 183, comma VI. Si prevede che tutti i provvedimenti di cui sopra siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-ter inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal comma III. - lettera i): all'articolo 171-ter, comma I, numero 2), l'intervento è volto a colmare un errore materiale, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande nuove, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1 dell'articolo in esame. - lettera l): all'articolo 178 (controllo del collegio sulle ordinanze), comma V, secondo periodo, si introduce una modifica meramente formale: viene eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non più compatibile con il processo telematico. - lettera m): all'articolo 183, comma IV, viene introdotta una modifica terminologica per chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l'udienza di rimessione della causa in decisione. - lettera n): all'articolo 183-bis, l'intervento abrogativo è conseguenza dell'anticipazione di tale provvedimento, del passaggio dal rito ordinario al semplificato, alla fase delle verifiche preliminari. - lettera o): all'articolo 183-ter, comma IV, che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, l'intervento aggiunge la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, costituisce anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. L'intervento incentiva il ricorso a tale forma di definizione semplificata del processo e a deflazionare il contenzioso pendente. - lettere p), q), r) e s): agli articoli 186-quater (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), 192 (astensione e ricsuzione del consulente), 195 (relazione di consulenza tecnica) e 200 (deposito della relazione) sono soppressi i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», poiché vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico. - lettera t): all'articolo 201, comma I, si prevede il deposito telematico, e non più ricevuto dal cancelliere, della dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte, in allineamento alla informatizzazione del processo civile. - lettera u): all'articolo 250 relativo all'intimazione ai testimoni l'intervento adegua le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite PEC, viene soppresso l'uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC. - lettera v): all'articolo 257-bis sulla testimonianza scritta si prevede che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente. Pertanto, si prevede che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, ma direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, che provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico. Al comma VI della disposizione in esame è poi attuata una modifica di mero coordinamento con le modifiche ora descritte.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc <i>(Dlgs n. 164/2024, articolo 3)</i>	- lettera z): all'articolo 263, relativo alla presentazione del conto, si elimina il riferimento al deposito in cancelleria in allineamento alla informatizzazione del processo civile. - lettera aa): all'articolo 271, ultimo comma, che disciplina l'ipotesi in cui il terzo chiamato intenda a sua volta chiamare in causa un terzo, si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l'opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo. Con la modifica l'autorizzazione alla chiamata dell'ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l'udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio. - lettere bb), cc), dd) ed ee): agli articoli 275 (decisione del collegio), 275-bis (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), 279 (forma dei provvedimenti del collegio) e 281-sexies (decisione a seguito di trattazione orale) vengono soppressi i riferimenti al deposito dei provvedimenti in cancelleria, essendo ormai generalizzato l'obbligo di deposito telematico. - lettera ff): all'articolo 281-decies, in tema di applicazione del rito semplificato, si interviene per chiarirne l'ambito di applicazione, sostituendo il comma II e introducendo un comma III. Si prevede, a maggiore chiarezza della norma, che quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica la causa può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche se non è di pronta soluzione ai sensi del comma I. Col comma III si precisa che il rito in questione si applica anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, comma I, 617, comma I, e 645. - lettera gg): all'articolo 281-undecies, sul rito semplificato, viene riscritto il comma I, che individua gli elementi del ricorso introduttivo, tenuto conto della specificità del rito semplificato e, al comma II, si prevede che dopo le parole «Il giudice» è inserita la parola «istruttore», per chiarire che anche nelle cause ove il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio. - lettera hh): all'articolo 281-duodecies la novella prevede che all'udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale (reconventio reconventionis) e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Al comma IV si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori, debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, così superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda a una valutazione ritenuta dagli interpreti eccessivamente discrezionale. - lettera ii): all'articolo 281-terdecies, il comma I è sostituito prevedendo che la fase decisionale, nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale, avvenga davanti al solo istruttore, il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, per evitare che debba essere necessariamente fissata un'udienza collegiale. - lettera ll): all'articolo 290, dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» sono inserite le seguenti: «nella comparsa di risposta». - lettera mm): all'articolo 291 (contumacia del convenuto), comma II, è stata apportata una modifica di mero coordinamento, resa necessaria dalla riscrittura dell'articolo 171-bis. - lettera nn): all'articolo 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) sono stati espunti i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea e quello alla forma del provvedimento del giudice, in conseguenza del fatto che questo può essere pronunciato anche in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'articolo 171-bis e quindi non solo con ordinanza ma anche con decreto. - lettera oo): all'articolo 293 l'intervento è volto a coordinare la norma in tema di costituzione del contumace con la modifica delle modalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione come da Dlgs n. 149/2022, col quale è previsto che, esaurita l'istruzione della causa, il giudice concede un triplo termine per il deposito, rispettivamente, di una memoria di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica e contestualmente fissi una successiva udienza di rimessione della causa in decisione. Viene sanato il difetto di coordinamento con l'articolo 293 che continuava a prevedere il termine entro cui il contumace può costituirsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione del contumace può avvenire, pertanto, fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettere pp): all'articolo 299 (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione) si interviene per espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite. C) L'articolo 3, comma 3, reca modifiche al titolo II del Cpc relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace. Con le lettere da a) a c) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 318, comma II, si prevede che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione debba contenere gli avvisi inerenti alle scadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. - lettera b): all'articolo 319, comma I, si chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, che poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. Al comma II, in allineamento al definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, si prevedono, analogamente all'intervento effettuato sull'articolo 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC. - lettera c): all'articolo 321 viene modificato con un intervento additivo il comma I e si abroga il II, in modo da prevedere che il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma se decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro 15 giorni dalla discussione, anziché 30 come previsto per il giudizio davanti al tribunale. L'intervento elimina un difetto di coordinamento per effetto del quale si prevedeva un termine di 15 giorni per il deposito della sentenza, ma al contempo si rinviava all'articolo 281-sexies che, nel testo modificato dal Dlgs n. 149/2022, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro 30 giorni. D) L'articolo 3, comma 4, modifica il libro II, titolo III, Cpc Con le lettere da a) ad o) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): è riscritto, anche nella rubrica, il testo dell'articolo 330, in materia di notificazione dell'impugnazione, per adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. I riferimenti alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio vengono affiancati dall'indicazione dell'indirizzo di PEC o del domicilio digitale. - lettera b): all'articolo 342, viene riscritto il comma I, che disciplina la forma dell'atto di appello. Si tratta di modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello, oltre a specificare che ogni motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata. - lettere c) e d): agli articoli 343 e 347 l'intervento corregge un difetto di coordinamento per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno col termine per la proposizione dell'appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate col Dlgs n. 149/2022, infatti, per quest'ultimo l'articolo 343 prevedeva il termine di 20 giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell'articolo 347, il rinvio al termine previsto per il giudizio di primo grado, che tuttavia è stato portato a 70 giorni. Ciò aveva ingenerato il dubbio che l'appellato dovesse costituirsi nel termine da ultimo indicato e quindi poco più di 20 giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di appello, ma potesse comunque proporre l'appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni prima dell'udienza. Il difetto di coordinamento viene sanato intervenendo sull'articolo 347, nel senso di prevedere che l'appellato si costituisca in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al Dlgs n. 149/2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Pertanto, l'articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato. - lettera e): all'articolo 348, comma II, si prevede che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio», per chiarire che quando si è proceduto alla nomina dell'istruttore questo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettera f): all'articolo 350 l'intervento additivo ha lo scopo di definire, a fronte delle incertezze manifestatesi tra gli interpreti, l'ampiezza dei poteri dell'istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. Spettano al collegio tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all'istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio è possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di I grado, in virtù del rinvio previsto dall'articolo 359. L'intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza, quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l'estinzione del giudizio di appello sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348: se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, dallo stesso istruttore con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza. - lettera g): all'articolo 351, il comma III, viene riscritto in modo che sia più chiaro che davanti alla corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-bis, di disporre la trattazione davanti al collegio. - lettera h): all'articolo 352, comma I, l'intervento, in tema di rapporti tra istruttore e collegio, sostituisce il riferimento all'istruttore con il più generico concetto di «giudice», per chiarire che quando il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti al collegio questo possa, anziché procedere alla discussione orale, assegnare alle parti i termini previsti dall'articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. - lettera i): all'articolo 371, comma IV, in tema di giudizio di cassazione, si interviene per correggere un difetto di coordinamento. In tema di controricorso avverso il ricorso incidentale, infatti, la disposizione novellata dal Dlgs n. 149/2022 rinviava al precedente articolo 370, che prevede un termine di 40 giorni «dalla notifica del ricorso». Dopo la novella il ricorso incidentale non è più notificato ma direttamente depositato e, quindi, non risultava identificabile il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine di cui si è detto. L'intervento introduce un termine esplicito, prevedendo che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro 40 giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso. - lettere l), m), n), o), p) e q): le disposizioni intervengono, rispettivamente, sugli articoli 371-bis, 373, 380-bis, 384, 391-quater e 399, espungendo tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte. E) L'articolo 3, comma 5, reca modifiche al libro secondo, titolo IV del codice di rito civile, relativo al rito del lavoro. Con le lettere da a) ad l) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 414, è sostituito il comma I, n. 2), espungendo dal contenuto del ricorso introduttivo i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente, dal momento che quando la parte è rappresentata da un avvocato tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC, e inserendo l'indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori nonché della casella PEC del convenuto, analogamente a quanto previsto, nel rito ordinario, per l'atto di citazione. - lettera b): all'articolo 415, comma I, relativo al deposito del ricorso introduttivo, le parole «nella cancelleria del giudice competente» sono soppresse, dal momento che ora il deposito avviene telematicamente. - lettera c): all'articolo 416, che disciplina la costituzione del convenuto, al comma I vengono eliminati il riferimento alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria. - lettera d): all'articolo 417, comma II, la modifica prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo. La parte che non abbia indicato la residenza o eletto domicilio «fisico» nel comune (o non abbia indicato i mutamenti dell'una o dell'altro) non sarà più gravata dall'onere di verificare presso la cancelleria se le sono state rivolte comunicazioni o notificazioni, dal momento che queste saranno da lei ricevute alla propria casella di PEC o mediante deposito dell'apposita area creata presso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	che la facilità con cui l'attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di PEC e consultarla, anche dal proprio smartphone, è tale da non costituire un ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente ma si affianca a esso. - lettere e), f), g), h) i) e l): sono espunti dagli articoli 420, 420-bis, 426, 434, 436 e 445-bis i riferimenti a depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essere eseguiti telematicamente. All'articolo 434, inoltre, il comma l è sostituito in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 342. F) L'articolo 3, comma 6, reca modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto col Dlgs n. 149/2022, inserito al libro II, titolo IV-bis, Cpc. Con le lettere da a) ad o) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 473-bis sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, le quali con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, giusta previsione della legge n. 206/2021 e del Dlgs n. 149/2022. Sono sottratti all'applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Si è, inoltre, inserita nell'articolo 473-bis una disciplina sul mutamento del rito per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito con ordinanza non oltre la prima udienza e fissa l'udienza di prima comparizione regolata dall'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. In ogni caso restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso. - lettera b): all'articolo 473-bis.14, al comma II, l'espressione "malato di mente" è sostituita con l'espressione "persona con disabilità psichica" e, dopo il comma VI, si prevede che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. - lettera c): all'articolo 473-bis.15 si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede inaudita altera parte deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti «davanti a sé». L'udienza viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. Il decreto inaudita altera parte non è reclamabile e l'ordinanza può essere reclamata solo unitamente a quella con cui, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22. - lettera d): all'articolo 473-bis.19, comma I, si precisa che la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall'articolo 473-bis.16, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili. - lettera e): all'articolo 473-bis.24, l'intervento chiarisce che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma non si differenzia da quello previsto al comma I, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello. - lettera f): all'articolo 473-bis.34, comma IV, la modifica interviene sul giudizio di appello per specificare che pure i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, nei limiti di cui all'articolo 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla corte d'appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima, tra i capoluoghi dei distretti. - lettera g): all'articolo 473-bis.38, comma I, si interviene sulla disciplina della attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di concentrare le tutele davanti al medesimo giudice. Il settimo comma viene integrato con la previsione del termine perentorio di 10 giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, per la proposizione dell'opposizione.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettera h): all'articolo 473-bis.39 vengono apportate modifiche per chiarire la disciplina del procedimento applicabile all'adozione dei provvedimenti di affidamento del minore nonché riguardo alla violazione dei medesimi, che sono adottati, sempre, dal giudice del procedimento in corso, prevedendo che ove non penda un procedimento la domanda si propone nelle forme previste dall'articolo 473-bis.12, norma applicabile anche alle richieste di modifica. - lettera i): all'articolo 473-bis.47 si apportano due correzioni. Viene reintrodotta, tra i criteri di competenza territoriale, il riferimento al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti. Viene trasposta all'interno del Cpc la disposizione già contenuta nell'articolo 5, comma V della legge n. 898/1970 (dal quale viene contestualmente espunta) a mente della quale il Pm può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci». Si è ritenuto opportuno spostarla all'interno del codice di rito civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un'unione civile, in armonia con l'unicità dello status di figlio. Viene modificata la rubrica dell'articolo per adattarla al nuovo contenuto. - lettera l): l'articolo 473-bis.48 viene modificato per chiarire che nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'articolo 473-bis.51 non sussiste l'obbligo di allegazione della documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, comma III. - lettera m): all'articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, l'intervento è volto a correggere un errore formale. Si modifica il richiamo a una suddivisione in numeri del comma I dell'articolo 473-bis.12, quando invece il comma è suddiviso in lettere, e si opera il richiamo dell'intero primo comma della stessa, poiché la «determinazione dell'oggetto della domanda» e l'indicazione «dei documenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, devono essere contenuti nell'atto introduttivo anche del procedimento a domanda congiunta. - lettera n): all'articolo 473-bis.65, comma I, le parole «della stessa pretura» sono sostituite dalle parole «dello stesso tribunale», correggendo il riferimento all'ufficio di pretura soppresso nel 1998. - lettera o): agli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68 con intervento abrogativo. È abrogata la sezione VI del capo III («Rapporti patrimoniali tra coniugi»), relativa al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. Le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151/1975. - lettere p) e q): all'articolo 473-bis.71, le modifiche intervengono sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari colmando la lacuna relativa alle misure rimaste ancora nella legge speciale afferenti al rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (articolo 8), e quelle che estendevano l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (articolo 5), delle quali il Dlgs n. 149/2022 non aveva previsto lo spostamento all'interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Il contenuto dell'originario articolo 8 della legge n. 154/2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell'articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall'articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473-bis.72, il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole è tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. Contestualmente, con l'articolo 6, comma 4 si provvede all'abrogazione espressa delle corrispondenti disposizioni della legge speciale. G) L'articolo 3, comma 7, interviene sulla disciplina del processo esecutivo e delle relative opposizioni del libro III del Cpc. Con le lettere da a) a t) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 475, dopo le parole «conforme all'originale» sono aggiunte le parole «o in duplicato informatico», per chiarire che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all'originale, anche come duplicato informatico che se prodotto in conformità alle linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale ha stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. - lettera b): all'articolo 479, l'intervento additivo è correlato alla modifica dell'articolo 475 e prevede che per la notifica del titolo esecutivo la consegna del duplicato informatico di questo è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all'originale.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettera c): all'articolo 480, è sostituito il comma III. Nell'ottica dell'informatizzazione del processo, si interviene per prevedere che nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall'indicazione di un indirizzo PEC o dall'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria salvo l'applicazione dell'articolo 149-bis, e quindi quando il destinatario è uno dei soggetti che per legge sono tenuti ad avere un indirizzo PEC o ha eletto un domicilio digitale la notifica sarà effettuata via PEC e, nel caso in cui questa non vada a buon fine, mediante deposito nell'apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. - lettera d): all'articolo 486, viene espunta la previsione secondo cui le domande e le istanze rivolte al giudice dell'esecuzione sono «depositate in cancelleria». - lettera e): all'articolo 488, al comma I, viene corretta un'espressione impropria, dal momento che il fascicolo è «informatico», non «telematico». Con un intervento additivo sul comma II, correlato alla modifica dell'articolo 475, si prevede l'equivalenza tra l'originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico. - lettera f): l'articolo 489 è sostituito per semplificare e informatizzare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. Si prevede che le notificazioni e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito. Invero quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio sono del tutto superflue, poiché ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato. Circa i creditori che stanno in giudizio personalmente i criteri di delega non consentono di prevedere come obbligatorio l'uso della PEC. Coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 480 e all'articolo 499, si prevede che le comunicazioni e notificazioni a costoro rivolte siano effettuate via PEC o, quando questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell'atto di precetto o nell'atto di intervento. Si continua a prevedere che in mancanza di tali indicazioni le notificazioni potranno essere fatte tramite deposito in cancelleria, ma anche in questo caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis. - lettera g): all'articolo 492 si introducono modifiche sulla forma dell'atto di pignoramento, coerentemente col principio ispiratore del superamento degli adempimenti "analogici" in favore di quelli "telematici". Perciò, anche in questo caso si prevede che l'atto debba contenere l'invito al debitore a indicare un indirizzo di PEC o un domicilio digitale presso cui ricevere notificazioni e comunicazioni. Si è mantenuta la previsione secondo cui, in mancanza, le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria, facendo salva l'applicazione dell'articolo 149-bis. Al comma III viene sanato un difetto di coordinamento con l'articolo 495 che a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge n. 135/2018 prevede che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito: si prevede anche nell'avviso di cui all'articolo 492 l'indicazione della frazione da ultimo indicata, correggendo quella di un quinto prevista dalla norma già vigente. - lettere h), i), l), m), n), o), p): agli articoli 492-bis, 499, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono apportate modifiche di coordinamento, con l'espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria». Per ciò che afferisce all'articolo 543, al comma II, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse; al comma IV il secondo periodo viene sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.», mentre il V periodo viene soppresso; al comma 5, primo periodo, le parole «al debitore e» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»; il comma VI viene sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.».

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettera q): all'articolo 587, comma I, si prevede la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui, nel termine stabilito, egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, comma IV, cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. La modifica si pone nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 206/2021 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, quale risulta dai principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 12, lettere p) e q) della legge delega, coi quali si prevede che gli obblighi previsti dal Dlgs n. 231/2007 a carico del cliente debbano applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati, e che sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie per ostacolare le attività criminose. - lettera r): viene modificato l'articolo 614-bis, comma II, mediante un'integrazione volta a prevedere la perdita di efficacia delle misure di coercizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo. - lettere s) e t): agli articoli 616 e 618 si prevede che quando il giudizio di merito sull'opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione siano corrispondentemente dimezzati anche i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, rispettivamente per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile. H) L'articolo 3, comma 8, introduce modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV Cpc. Con le lettere da a) a z) apporta modifiche alle seguenti disposizioni: - lettera a): all'articolo 634, comma II, la novella prevede che anche la fattura elettronica trasmessa tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate. Viene aggiornato il riferimento alla necessità che le scritture contabili siano "bollate e vidimate", dal momento che ormai esse sono tenute con strumenti informatici. - lettera b): all'articolo 638, in considerazione della natura telematica del processo è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo PEC o eleggere un domicilio digitale speciale. In difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis. Sono stati eliminati i riferimenti al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo. - lettera c): all'articolo 645, l'intervento opera sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. Si prevede inoltre che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro. Al comma II, infine, è aggiornato il riferimento al comma II dell'articolo 163-bis piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'articolo 163-bis disposta dal Dlgs n. 149/2022. - lettera d): all'articolo 648, relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si è inteso scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. Si inserisce nell'articolo 648 di un nuovo comma III con cui si prevede che il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, per prevenire abusi che intralcerebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell'istanza. Il giudice sollecita quindi il contraddittorio delle parti sul punto e provvede con ordinanza non impugnabile, senza che il creditore debba attendere che si celebri la prima udienza di trattazione. - lettera e): all'articolo 654, comma I, l'intervento è di mero coordinamento, con l'espunzione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo «in calce» al decreto stesso.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al Cpc (Dlgs n. 164/2024, articolo 3)	- lettera f): all'articolo 658, comma I, l'intervento estende l'applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all'affitto di azienda e all'affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l'articolo 657 sulla finita locazione, come modificato dal Dlgs 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. - lettera g): all'articolo 660, l'intervento, avallando lo strumento tecnologico e la digitalizzazione delle notifiche tramite PEC in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo PEC e del domicilio digitale, prevede la sostituzione del comma II disponendo che il locatore può indicare nell'atto un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito. Quanto al comma III, il contenuto della citazione per la convalida è stato integrato con l'inserimento dell'avvertimento circa la possibilità, sussistendone i presupposti, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in armonia con la analoga previsione introdotta nel rito ordinario (all'articolo 163) dal Dlgs n. 149/2022. - lettere h) e i): all'articolo 664, comma II, e all'articolo 669-bis vengono apportati aggiornamenti meramente lessicali in allineamento alla disciplina del nuovo fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti. - lettera l): all'articolo 669-octies, comma VIII, l'intervento additivo estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi la previsione introdotta dal Dlgs n. 149/2022 per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società. - lettere m) e n): all'articolo 669-nonies, comma II, e all'articolo 738, secondo c., sono stati espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». - lettere o), p), q) e r): all'articolo 753, comma II, all'articolo 769, comma II, all'articolo 770, comma I, numero 3), e all'articolo 789, comma I, viene aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria. - lettera s): all'articolo 791-bis l'intervento modifica i riferimenti normativi per coordinare la disposizione all'avvenuta soppressione del rito sommario, sostituito dal rito semplificato. - lettere t) e u): all'articolo 792, comma II, e all'articolo 825, comma I, sono stati eliminati i riferimenti alla cancelleria, in relazione ai depositi divenuti telematici. - lettera v): all'articolo 840-ter, comma III, si interviene per mero coordinamento normativo, per sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-decies e seguenti. - lettera z): all'articolo 840-undecies vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo PEC.
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Cpc e disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 4)	Novella talune disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie: - il comma 1 Interviene sulle norme relative al p.m. e in particolare sull'articolo 3 disposizioni di attuazione del Cpc, relativo alle modalità con cui questo interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le norme al completamento della digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma. La lettera a) interviene sul comma I sostituendo al deposito documentale in cancelleria la previsione del deposito telematico della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio. La lettera b) adegua la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 alle modalità di organizzazione e svolgimento dell'udienza stabilendo che le conclusioni del p.m. sono inserite a verbale e non più nel "ruolo di udienza"; - il comma 2 modifica il titolo II delle disposizioni per l'attuazione del Cpc, relativo agli esperti e ausiliari del giudice. Con la lettera a) si interviene sull'articolo 12-bis con l'aggiunta di un secondo comma, precisando che l'elenco istituito è tenuto con modalità informatiche e affida la sua attuazione alle specifiche tecniche stabilite con provvedimento dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, prevedendone la pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale". La lettera b) contiene un intervento sostitutivo del comma II dell'articolo 12-quinquies, relativo alle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari, prevedendo la possibilità che gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al comma I, numeri 1), 2) e 3) della stessa norma siano comprovati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste ex articolo 46, Dpr n. 445/2000. La disposizione prosegue affidando al comitato di cui all'articolo 12-ter i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni e richiamando il potere del presidente del tribunale di assumere informazioni sugli aspiranti previsto dall'articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione. La lettera c) novella

NORMA	CONTENUTO
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Cpc e disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 4)	l'articolo 13, in materia di albo dei consulenti tecnici, abrogando il comma 3 e sopprimendo nel comma 4 il riferimento a «ulteriori categorie», così demandando per intero l'individuazione delle categorie dell'albo al regolamento, per rendere più agevoli le modifiche che dovessero rendersi opportune. La lettera d) sostituisce il comma 3 dell'articolo 16, che disciplina la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, inserendovi una disposizione simile a quella prevista dall'articolo 12-<i>quinquies</i> volta a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al comma 2, numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 16 tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46, Dpr n. 445/2000, in un'ottica di semplificazione del procedimento nel solco dei principi di cui alla legge n. 241/1990. La modifica contenuta nella lettera e) riguarda il comma 3 dell'articolo 21, sul procedimento disciplinare verso gli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici. È aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15 delle disposizioni di attuazione del Cpc, correggendo un difetto di coordinamento. La lettera f) novella la disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo l'articolo 45, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 136 del codice dal Dlgs 149/2022 e della definitiva informatizzazione di tali adempimenti. La norma, come riscritta, riprende le disposizioni del comma 2, che indicano il contenuto della comunicazione eseguita dal cancelliere via PEC. La lettera g) contiene un intervento additivo sul comma VI dell'articolo 46 sulla forma degli atti giudiziari, col quale si specifica che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo a criteri, ma anche a limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dal Dm n. 110/ 2023. Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione del Cpc e disposizioni transitorie, recante norme in tema di processo di cognizione. La lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ogni causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace. Con la modifica contenuta nel numero 1), si sostituisce il comma 1 dell'articolo 56 per renderlo compatibile con la digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace, attuata con la riforma. Il numero 2) abroga il comma 2 del medesimo articolo 56 in quanto non più compatibile con il rito semplificato, applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace, che è introdotto con ricorso e ove l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato. La lettera b) modifica l'articolo 58, escludendo la possibilità di effettuare le notifiche mediante deposito in cancelleria in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio ove sia stato indicato un indirizzo PEC. La lettera c) modifica l'articolo 70, comma II, eliminando la previsione della scrittura in calce al ricorso, da parte del presidente, del decreto con cui viene fissata l'udienza di prima comparizione. La lettera d) abroga l'articolo 70-ter, che disciplinava il contenuto dell'atto di citazione nell'ambito del rito societario di cui al Dlgs 5/2003, a sua volta abrogato dalla legge n. 69/2009. La lettera e) sostituisce l'articolo 71 sulla nota di iscrizione a ruolo, in conseguenza della soppressione di tale atto. La nuova norma elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici. La lettera f) abroga gli articoli 72 e 73 che disciplinano il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio. La lettera g) sostituisce l'articolo 74 per adattare le disposizioni di attuazione all'informatizzazione del fascicolo processuale. La disposizione contiene indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico prevedendo al suo interno la formazione di un fascicolo informatico di parte per ogni parte costituita. All'interno del fascicolo di parte è prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato, per assicurare una razionale organizzazione del singolo fascicolo che ne consenta una più agevole possibilità di consultazione. La norma si chiude dettando le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge (ad esempio, quando è necessario che certi documenti siano depositati in originale). La lettera h) modifica l'articolo 75 in tema di «Nota delle spese» del difensore eliminando le parole che implicavano un deposito cartaceo della stessa unitamente al fascicolo di parte. La lettera i) novella l'articolo 76 relativo al «Potere delle parti sui fascicoli», con riferimento alla possibilità per la parte e per il difensore, nei casi eccezionali previsti dalla legge, di esaminare gli atti prodotti su supporti cartacei inseriti nel fascicolo di ufficio, e di ottenere il rilascio di copia, osservate le leggi sul diritto di copia; si introduce altresì un comma 2 all'articolo 76, relativo all'accesso al fascicolo informatico da parte delle parti e dei loro difensori muniti di procura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Modifiche correttive analoghe sono apportate con la lettera l) all'articolo 77, sul ritiro dei fascicoli di parte. Tale norma viene sostituita integralmente per circoscrivere la disciplina esistente ai soli fascicoli cartacei, nei casi eccezionali ove questi siano depositati.

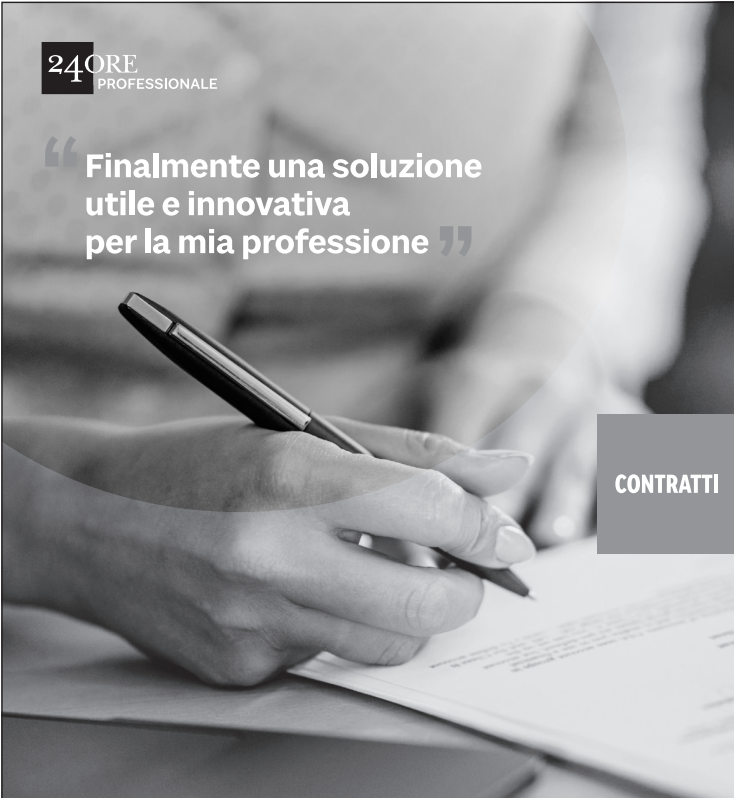
NORMA	CONTENUTO
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del Cpc e disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 4)	La lettera m) interviene sull'articolo 103-bis, che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel Cpc. Viene contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente, e si prevede che la firma sia autenticata solo nel caso ove il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo. La lettera n) interviene sull'articolo 119 che regola le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il comma 1 e abrogando il comma 2 per adattarlo all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'articolo 35, comma 3, decreto legge n. 13/2023. Si prevede che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente del tribunale o della sezione che, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo. Con la lettera o) si sostituisce l'articolo 123, che disciplina l'avviso di impugnazione alla cancelleria, prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza. Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disposizioni di attuazione del Cpc e disposizioni transitorie, relativo al processo di esecuzione. La lettera a) interviene sull'articolo 156 in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo, eliminando il riferimento al deposito in cancelleria della sentenza di condanna, coerentemente con la dematerializzazione di tale atto. La lettera b) sostituisce l'articolo 159-bis, recante la disciplina in tema di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. La lettera c) apporta modifiche all'articolo 159-ter, comma 1, sulla «iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore», eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. La lettera d) modifica l'articolo 164-ter, recante la disciplina sulla inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Si prevedono le seguenti modifiche: - la sostituzione del comma 1 prevedendo che quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro 5 giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge; -- l'eliminazione del riferimento al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito come condizione di inefficacia del pignoramento; -- la modifica della rubrica dell'articolo, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. - La lettera e) interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita. La lettera f) modifica l'articolo 179-ter che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. La lettera g) interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione endo-esecutivi per rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le norme del rito semplificato. - Il comma 5 novella il titolo V-ter delle disposizioni di attuazione del Cpc e disposizioni transitorie, recante «Disposizioni relative alla giustizia digitale». La lettera a) interviene sul comma I e IV dell'articolo 196-quater, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Al comma 1 viene eliminato il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e viene riformulata la previsione sul deposito di copie cartacee su ordine del giudice. La lettera b) modifica l'articolo 196-quinquies, comma 1 e IV, che reca norme in tema di atto del processo redatto in formato elettronico. La lettera c) interviene sull'articolo 196-nonies per eliminare dal comma 2 il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. Con la lettera d) si inserisce nell'articolo 196-duodecies, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il IV. Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L'autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l'attestazione, da parte dei difensori, sul fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196-duodecies e che esse sono in possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche al codice penale <i>(Dlgs n. 164/2024, articolo 5)</i>	Contempla una modifica al codice penale: al nuovo secondo comma dell'articolo 387-bis Cp, introdotto dalla legge n. 168/2023, il riferimento all'articolo 342-ter (abrogato dal decreto in disamina) viene aggiornato con quello all'articolo 473-bis.70, nel quale con il Dlgs n. 149/2022 sono state trasfuse le disposizioni contenute nel primo.
Modifiche a leggi speciali <i>(Dlgs n. 164/2024, articolo 6)</i>	Contempla le modifiche a leggi speciali: - il comma 1 prevede, alla lettera a), l'abrogazione dell'articolo 82 del Rd n. 37/1934 recante «Norme integrative e di attuazione del Rdl 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore», che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita. La norma è ormai del tutto superata, in considerazione di quanto sin qui esposto circa l'ormai completo passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche. La lettera b), inoltre, abroga l'articolo 5, comma 5, legge n. 898/1970 recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci, dal momento che essa è stata recepita nell'articolo 473-bis.47 Cpc; - il comma 2 modifica l'articolo 50.5, comma 1, del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario) per chiarire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 473-bis Cpc, che le controversie attratte alla competenza del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia sono altresì quelle che hanno ad oggetto la violazione dei doveri familiari, per le quali è deferita nella stessa sede la trattazione delle richieste di risarcimento del danno salvo che la legge disponga diversamente. Pertanto, viene eliminato il riferimento alle domande risarcitorie "connesse" per oggetto o per titolo; - il comma 3 introduce modifiche alla legge n. 184/1983 sull'affidamento familiare del minore. La lettera a) apporta modifiche al comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire che il giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza è il giudice tutelare. La lettera b) apporta marginali correzioni all'articolo 5-bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il Dlgs n. 149/2022: al comma 2, lettera e) viene corretto un difetto di coordinamento, in quanto veniva operato un rinvio alla nomina del curatore effettuata ai sensi dell'articolo 333, comma II, del Cc, nonostante la disposizione richiamata sia stata spostata nel nuovo articolo 473-bis.7 Cpc; al comma 3, tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale viene aggiunta, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell'eventuale collocatario; - il comma 4 concerne le modifiche apportate alla legge n. 53/1994 che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato. La lettera a) novella l'articolo 3-ter della legge relativo alle notifiche tramite PEC, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-bis per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario. La lettera b) interviene invece sull'articolo 9, comma 1, il quale prevede che l'avvocato che notifici un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato e possa effettuare le dovute annotazioni; - il comma 5 novella la legge n. 154/2001 recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»; le modifiche sono la conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito civile delle norme che erano rimaste "confinare" nella legge speciale. Per ragioni di coordinamento normativo è abrogato l'articolo 5 della legge (lettera a) poiché le stesse disposizioni sono state trasposte nell'articolo 473-bis.71 e nel nuovo articolo 473-bis.72 introdotto dal decreto de qua, e viene aggiornato l'articolo 7 che già rinviava all'articolo 342-ter Cc, ma le cui disposizioni sono ora contemplate dall'articolo 473-bis.70 c.p.comma (lettera b); - il comma 6 novella il T.U. spese di giustizia (Dpr n. 115/2002). La lettera a) inserisce un nuovo articolo 8-bis sul regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili ove è parte il pubblico ministero, e apporta al Dpr le modifiche rese opportune per effetto delle pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni già vigenti erano limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (articolo 145). Si è quindi dettata una disposizione generale sul regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte, prevedendo al contempo una disposizione per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del Dlgs n. 142/2015.

NORMA	CONTENUTO
Modifiche a leggi speciali (Dlgs n. 164/2024, articolo 6)	La nuova disposizione detta la disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali quest'ultimo è parte tramite il richiamo all'articolo 131 del medesimo Dpr, che regola il regime delle spese nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma fa salvo il caso ove sia diversamente disposto. Il comma 2 dell'articolo 8-bis assicura la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 133. La lettera b) reca una norma di coordinamento delle norme in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del Dpr, in conseguenza dello spostamento (operato col Dlgs n. 149/2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di rito civile. È stato eliminato il riferimento ai procedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, venuti meno con la riforma del diritto di famiglia del 1975. La lettera c) apporta all'articolo 13 del Dpr modifiche di coordinamento delle norme sul contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato cogli estremi normativi introdotti dal Dlgs n. 149/2022. Al contempo, al comma 3-bis, che prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell'atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di rito civile. La lettera d) interviene sulla rubrica dell'articolo 30 del d.P.R. n. 115/2002, che disciplina le anticipazioni forfetarie all'erario nel processo civile, sopprimendo le parole «dai privati». Al contempo, per effetto del riferimento, nell'articolo 8-bis, alla disciplina contenuta nell'articolo 131, pure le anticipazioni forfetarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito. La lettera e), in adesione alle pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale, abroga il comma 3 e modifica il comma 4 dell'articolo 131 del Dpr n. 115/2002, stabilendo che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, al notaio per lo svolgimento di funzioni a essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro prevista nel comma 4, siano spese anticipate dall'erario. Con la lettera f) si introduce un nuovo titolo V-bis nella parte IV del Dpr n. 115/2002 dedicata ai «Processi particolari» per dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del Dlgs n. 142/2015. Tale ultima disposizione prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il nuovo articolo 159-bis prevede che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2, vale a dire dalle spese prenotate a debito. Resta ferma l'applicabilità delle altre disposizioni contenute nell'articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 8-bis; - il comma 7 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (Dlgs n. 209/2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte verso l'Ufficio centrale italiano per coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 Cpc introdotte col Dlgs n. 149/2022. La novella mantiene inalterato il termine concesso all'Uci per approntare le proprie difese nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione del convenuto; - il comma 8 modifica l'articolo 31 del Dlgs n. 150/2011 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti sulla rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione ma dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto ora dagli articoli 473-bis e seguenti del Cpc, introdotti dal Dlgs n. 149/2022. Lo stesso apporta l'opportuno adeguamento della denominazione dell'atto introduttivo al comma 3, sostituendo il ricorso in luogo dell'atto di citazione procede in senso analogo con riferimento al termine entro cui il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga "convertito" in unione civile. Viene conseguentemente modificata la rubrica del capo IV, includendo il riferimento al rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie;

NORMA	CONTENUTO
Modifiche a leggi speciali (Dlgs n. 164/2024, articolo 6)	- il comma 9 apporta modifiche al decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012 nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Tali modifiche sono dettate dal coordinamento con le disposizioni che col decreto de qua vengono inserite nel Cpc e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (lettera a) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite PEC (lettera b), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione; - il comma 10 novella il Dlgs n. 149/2022. La lettera a) aggiunge un'ulteriore specificazione alla disposizione che ha aggiunto nell'articolo 2652 Cc il numero 9-bis), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9). Con la lettera b) sono introdotte modifiche all'articolo 21 del Dlgs, con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto. Le modifiche consistono: - nel modificare il comma 3, secondo cui ove, per effetto della stipula dell'atto, debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo: viene eliminato il riferimento alla determinazione delle «cautele necessarie», che aveva dato luogo in sede di applicazione a incertezze interpretative; - nel prevedere, aggiungendo un periodo al comma 5, che tanto l'atto di impugnazione dell'autorizzazione quanto il provvedimento che definisce il relativo procedimento debbano essere comunicati al notaio, affinché questi sia reso edotto dell'impugnazione e del suo esito, dovendo egli essere posto in grado di sapere se possa o meno procedere alla stipula dell'atto pubblico a lui richiesto; - nel prevedere, con la modifica del comma 6, che anche il provvedimento del giudice tutelare che revoca o modifica l'autorizzazione debba essere comunicato al notaio. La lettera c), infine, corregge un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 149, il quale nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 132/2014 (accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo.
Disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 7)	Reca le disposizioni transitorie: - al comma 1 prevede che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023; - al comma 2 dispone che nonostante l'abrogazione disposta, le disposizioni ex articolo 50-bis, comma 1, numero 7-bis) Cpc che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all'articolo 140-bis del Codice del consumo, continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere prima dell'entrata in vigore della legge n. 31/2019, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 140-bis e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore; - al comma 3 si prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del Dlgs n. 149/2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183-ter e 183-quater Cpc, ovvero le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti al 28 febbraio 2023 e che anche le modifiche apportate all'articolo 281-sexies si applichino ai procedimenti già pendenti; - con il comma 4 si interviene nella materia del processo esecutivo, prevedendo che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l'atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 149/2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata; - al comma 5 si stabilisce che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis disposizioni di attuazione Cp comma come modificato dal decreto in disamina; - col comma 6 si interviene nella materia dell'affido familiare dei minori, ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni ritenute di maggior garanzia per il minore. È così stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-quater, e di cui all'articolo 5-bis della legge n. 184/1983 nel testo modificato dal Dlgs n. 149/2022 e dal decreto de qua, si applicano anche ai procedimenti introdotti prima dell'efficacia del predetto decreto 149/2022, ma in relazione ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento correttivo. Inoltre, si applicano ai provvedimenti di affidamento del minore adottati dopo il 28 febbraio 2023 pure le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 184/1983, nel testo modificato dal Dlgs n. 149/2022 e dal presente decreto;

NORMA	CONTENUTO
Disposizioni transitorie (Dlgs n. 164/2024, articolo 7)	- al comma 7 si precisa che la norma contenuta nel Tu delle spese di giustizia (articolo 13, comma 1- quater.1 Dpr n. 115/2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto , ai sensi dell'articolo 380-bis Cpc , a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 , pertanto indipendentemente dalla data in cui è stato introdotto il ricorso per cassazione.
Clausola di invarianza finanziaria (Dlgs n. 164/2024, articolo 8)	Contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore	Nella "Gazzetta ufficiale" dell'11 novembre 2024 n. 264 è stato pubblicato il Dlgs 31 ottobre 2024 n. 164. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 novembre 2024.



24ORE
PROFESSIONALE

“Finalmente una soluzione utile e innovativa per la mia professione”

CONTRATTI

PRIMO MESE IN OFFERTA SOLO 4,90 €

Modulo24 Contratti

LA PIATTAFORMA DIGITALE EVOLUTA CHE SUPPORTA E MIGLIORA IL LAVORO DEI PROFESSIONISTI.

Con Modulo24 hai a disposizione in un unico ambiente:

- **News quotidiane**, l'analisi sui temi e tutti gli approfondimenti.
- **Una rivista digitale** di aggiornamento e approfondimento con i contributi delle firme più autorevoli.
- **Una banca dati** che raccoglie l'intera base normativa e strumenti operativi sulla materia.
- **Un prontuario pratico** e completo delle norme e delle novità legislative.
- **Gli esperti del Sole 24 Ore** sempre a disposizione per risolvere dubbi e rendere più semplice il lavoro.



Maggiori informazioni su: modulo24contratti.com